



GRUPPO BANCA CARIGE

## AVVISO AI CLIENTI TITOLARI DI MUTUI

Si rende noto che, a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 1° settembre 2021, n. 789, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 216/2021, che fa seguito alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 215 dell'8 settembre 2021 circa l'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia, a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021, **i Clienti titolari di mutui, relativi a edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici, possono presentare richiesta** alla propria filiale, corredata di autocertificazione dei danni subiti redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, entro il **26 febbraio 2022 al fine di ottenere la sospensione delle rate dei mutui**, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.

Per la clientela è possibile optare per la sospensione dell'intera rata (quota capitale e quota interessi) o per la sospensione della sola quota capitale.

A seguito della sospensione:

- il piano di rimborso subisce un **allungamento** di durata pari al periodo di sospensione e la **ripresa** dell'ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione
- la sospensione **non** determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione
- la sospensione **non** comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

In caso di sospensione dell'intera rata, gli interessi relativi alle rate del mutuo sospese verranno rimborsati, alla ripresa dell'ammortamento, attraverso l'effettuazione di conguagli ripartiti sulle singole rate per tutta la durata residua del mutuo, senza applicazione di ulteriori interessi